



Comune di Pianiga

Provincia di Venezia

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI, ATTRIBUZIONI DI VANTAGGI ECONOMICI A FAVORE DI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI

Approvato con Delibera di Consiglio comunale n. 42 del 30/11/2015. Esecutiva.

CAPO I - NORME GENERALI

ARTICOLO 1- FINALITA'

ARTICOLO 2 -TIPOLOGIE DI CONTRIBUTI

CAPO II - PROVVIDENZE IN MATERIA DI ASSISTENZA SCOLASTICA

ARTICOLO 3 - SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE

ARTICOLO 4 -AUSILI FINANZIARI AGLI ALUNNI

ARTICOLO 5 -ALTRI INTERVENTI DI ASSISTENZA SCOLASTICA

CAPO III - GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

ARTICOLO 6 - IMPIANTI SPORTIVI NON COMUNALI

ARTICOLO 7 - IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

**ARTICOLO 8 - PALESTRE SCOLASTICHE DA PARTE DI GRUPPI ASSOCIATI
SOCIETA' SPORTIVE E SINGOLI**

ARTICOLO 9 TARIFFE

ARTICOLO 10 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

CAPO IV ATTIVITA' DI CARATTERE CULTURALE

ARTICOLO 11 –FINALITÀ

ARTICOLO 12 -ATTIVITÀ FINANZIABILI

ARTICOLO 13 – ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

**ARTICOLO 14 - PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DEI BENEFICI.
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

ARTICOLO 15 -MODALITÀ EROGAZIONE

ARTICOLO 16 -PRESENTAZIONE RENDICONTO

ARTICOLO 17 - CONTRIBUTI A SEGUITO DI CONVENZIONI

ARTICOLO 18 - SPESE DI RAPPRESENTANZA

CAPO V - ALTRE PROVVIDENZE

ARTICOLO 19 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI

ARTICOLO 20 -CONTRIBUTI PER CELEBRAZIONI

**ARTICOLO 21 -CONTRIBUTI PER LA MANUTENZIONE DELLE CHIESE E LE
MANIFESTAZIONI RELIGIOSE.**

ARTICOLO 22 -RIGETTO DOMANDE

ARTICOLO 23 -RICHIAMO NORME DI LEGGE

ARTICOLO 24 –PUBBLICITÀ

CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 25 -NORME FINALI

**ARTICOLO 25 bis – CONTRIBUTI STRAORDINARI AI CITTADINI COLPITI DA
CALAMITA' NATURALI**

ARTICOLO 26 - CAMPO D'APPLICAZIONE

ARTICOLO 27 -DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ARTICOLO 28 -SOSTITUZIONE DI ATTI E REGOLAMENTI

CAPO I - NORME GENERALI

ARTICOLO 1- FINALITA'

La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati da parte del Comune (ad esclusione dei contributi relativi alla sfera sociale che trovano applicazione in apposito regolamento), sono disciplinati dal presente regolamento.

La concessione dei benefici di cui al comma 1, ha per obiettivo la rimozione degli ostacoli che limitano di fatto l'uguaglianza dei cittadini, nonché il sostegno di tutte le attività finalizzate alla promozione umana in ogni sua espressione.

ARTICOLO 2 -TIPOLOGIE DI CONTRIBUTI

Le tipologie dei contributi previsti dall'Amministrazione Comunale sono i seguenti:

- 1 Contributi economici
- 2 Utilizzo gratuito spazi
- 3 Utilizzo gratuito attrezzature
- 4 Fornitura di stampati
- 5 Affissioni gratuite
- 6 Spese postali
- 7 Pubblicizzazione su strumenti web

- La concessione di contributi quando comporta un impegno di spesa verrà formalizzata con determinazione del responsabile del settore mentre per le altre tipologie avverrà con una comunicazione dirigenziale. Nella formulazione dei suddetti provvedimenti si dovrà tener conto dei criteri stabiliti nel presente atto e delle indicazioni programmatiche pluriennali e annuali della Giunta Comunale.
- Per le tipologie di cui al punto 2, l'utilizzo gratuito di spazi potrà essere concesso anche ad associazioni non ancora costituite previa valutazione dell'iniziativa da parte dell'Assessorato competente.

CAPO II - PROVVIDENZE IN MATERIA DI ASSISTENZA SCOLASTICA

ARTICOLO 3 - SCUOLE DELL'INFANZIA PARITARIE

A tutti i bambini è assicurata la possibilità di frequentare le scuole dell'infanzia; viene salvaguardata la libera scelta delle famiglie ed è garantito agli utenti un trattamento per quanto possibile omogeneo.

Il Comune riconosce che le scuole dell'infanzia paritarie svolgono un pubblico servizio, costituendo una ricchezza da tutelare nell'interesse di tutta la comunità e può stipulare con esse convenzioni, con le quali viene regolamentata l'erogazione annuale dei contributi, previa presentazione annuale del conto consuntivo dell'anno scolastico precedente e del bilancio di previsione, entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Come forma di contributo, relativamente ai servizi di mensa e trasporto erogati direttamente dalle scuole dell'infanzia, l'Amministrazione Comunale potrà assumere direttamente tali servizi prevedendo una partecipazione alla spesa a carico degli utenti con le stesse tariffe previste per la

scuola materna statale nel rispetto dei regolamenti vigenti, dei limiti di reddito e di accesso alle prestazioni così come previsto nel vigente regolamento "Servizi sociali".

Il Comune può concorrere alle spese di straordinaria manutenzione, restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione o ampliamento degli immobili adibiti a scuola. A tal fine entro il 30 settembre le scuole presentano istanza corredata del preventivo analitico dell'intervento. Il contributo è stabilito sino ad un massimo del 50% (cinquanta per cento) della spesa, se trattasi di straordinaria manutenzione, oppure del 30% (trenta per cento), in tutti gli altri casi.

La metà del contributo viene corrisposta entro trenta giorni dalla dichiarazione di inizio lavori, l'altra metà entro trenta giorni dalla presentazione del consuntivo della spesa; se le opere non vengono realizzate interamente, il contributo viene proporzionalmente diminuito, con obbligo di restituzione dell'eventuale differenza già anticipata dal Comune.

Il Comune può mettere gratuitamente a disposizione delle scuole dell'infanzia paritarie propri mezzi e strutture, limitatamente ad alcune ore, per i servizi di mensa e trasporto; le esigenze della scuola vanno però coordinate, con apposita intesa, con i servizi e le necessità comunali che in ogni caso hanno prevalenza, anche se siano sopraggiunte.

ARTICOLO 4 -AUSILI FINANZIARI AGLI ALUNNI

Per facilitare l'assolvimento dell'obbligo scolastico e la prosecuzione degli studi da parte degli studenti capaci e meritevoli, il Comune può concedere sussidi alle famiglie che presentino istanza, di regola entro il 31 ottobre di ogni anno, per l'acquisto di libri e materiale scolastico e per le spese di mensa e trasporto, secondo le norme vigenti, nel rispetto dei limiti di reddito e di accesso alle prestazioni così come previsto nel vigente regolamento dei contributi per i Servizi sociali. Il comune può istituire apposite borse di studio.

ARTICOLO 5 -ALTRI INTERVENTI DI ASSISTENZA SCOLASTICA

Il Comune dispone annualmente la erogazione di contributi o l'acquisto diretto di beni in favore delle scuole primarie e secondarie di 1° statali sulla base di programmi di attività o di necessità particolari presentati di regola entro il 31 ottobre.

CAPO III - GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

ARTICOLO 6 - IMPIANTI SPORTIVI NON COMUNALI

L'utilizzo degli impianti sportivi non comunali concorre alla crescita morale e civile dei giovani. Al fine di incentivare gli impianti di cui al presente articolo il Comune può stipulare una convenzione con i proprietari, che ne garantisca l'utilizzo a tutti i giovani ed alle associazioni e favorisca lo sviluppo delle attività sportive.

ARTICOLO 7 - IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

Il Comune concede l'utilizzazione dei propri impianti sportivi e delle palestre alle società ed ai gruppi fissandone l'eventuale contribuzione.

La contribuzione può essere modulata in base al tipo di attività svolta dalle società ed ai destinatari della attività sportiva, previa verifica dell'Ufficio Cultura.

La concessione degli impianti a favore delle associazioni sportive non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni nazionali o agli enti di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti, può essere gratuita.

E' fatto comunque salvo il rispetto della normativa prevista per la contribuzione complessiva dei servizi pubblici a domanda individuale.

Qualora le richieste di utilizzazione degli impianti, da presentarsi entro il 30 giugno, non possano essere tutte accolte a causa della insufficienza degli stessi impianti, anche dopo l'eventuale concordata riduzione degli orari di utilizzazione, viene data precedenza alle associazioni di cui al comma 3 e, fra loro, a quelle che hanno avuto il più alto numero di praticanti negli ultimi due anni.

Alcuni particolari impianti (individuati dalla Giunta comunale), possono essere dati in gestione con convenzione in cui siano stabiliti:

- a) la durata;
- b) la gratuità o l'onerosità a carico del concedente o del concessionario;
- c) l'onere o meno delle spese di gestione dell'impianto;
- d) la regolamentazione delle spese di straordinaria manutenzione e delle migliorie;
- e) la responsabilità dei danni a cose e persone;
- f) il divieto di subconcessione;
- g) i casi di revoca;
- h) ogni altro obbligo a carico del concessionario.

ARTICOLO 8 - PALESTRE SCOLASTICHE DA PARTE DI GRUPPI ASSOCIATI SOCIETA' SPORTIVE E SINGOLI

E' consentito l'uso delle palestre scolastiche in orario extra scolastico da parte di gruppi associati e società sportive e singoli richiedenti che ne facciano domanda.

L'amministrazione comunale intende regolamentare l'uso delle palestre affidandone, ove possibile, il coordinamento alle società sportive locali le quali cureranno per conto del Comune di Pianiga le modalità di utilizzo in conformità alle disposizioni del presente regolamento. Hanno la priorità e dovranno essere garantite tutte quelle attività stabilite ed organizzate dalla Scuola e dall'Amministrazione Comunale.

Per poter usufruire dell'uso a scopo sportivo delle palestre scolastiche, i gruppi associati, le società sportive ed i singoli, dovranno inoltrare richiesta al Comune entro il 30 giugno di ogni anno.

Le domande, in carta libera, sottoscritte dal presidente o dall'eventuale responsabile del gruppo associativo o società sportiva o dal singolo richiedente, dovranno contenere le sottoindicate dichiarazioni:

1. Tipo di sport praticato;
2. Ragione sociale del gruppo o della società sportiva (Il Comune ha facoltà di richiedere copia dello Statuto sociale);
3. Nominativo del responsabile del gruppo o della società e suo indirizzo o eventuale recapito telefonico;
4. Dichiarazione che il gruppo, società o singolo non ha fini di lucro, con presentazione del bilancio annuale e del Conto Consuntivo (per il gruppo o Società).
5. Il singolo utente dovrà presentare una previsione di spesa e consuntivo inerente al corso richiesto,
6. Dichiarazione attestante la quota di iscrizione al corso, con espressa indicazione che la quota medesima è fissata al solo scopo di garantire le spese di organizzazione e gestione del corso;
7. Dichiarazione di presa visione ed accettazione del vigente regolamento;
8. E' obbligatoria l'esibizione di una polizza assicurativa infortuni a copertura di tutti i partecipanti alle attività.

Sono esclusi dalla concessione le associazioni ed i gruppi che perseguono finalità di lucro.

L'Amministrazione Comunale si riserva di escludere o revocare la concessione qualora la quota di iscrizione sia tale da far presumere finalità di lucro, in relazione alle quote delle altre associazioni.

ARTICOLO 9 TARIFFE

La quota oraria d'uso della palestra è stabilita in base alla tariffa oraria decisa annualmente dalla Giunta Comunale, da versare al Comune di Pianiga, Servizio Tesoreria, anche cumulativamente per singoli corsi, con le seguenti modalità:

- il 50% entro il 31.12
- il 50% entro il 30.06

Nel caso di usi occasionali, il pagamento dovrà essere effettuato per intero all'atto della concessione.

L'uso della palestra per attività organizzate in collaborazione con l'Amministrazione Comunale è gratuita.

Deve essere garantita sia la presenza di personale tecnicamente competente sia lo scopo educativo dei corsi e delle attività sportive autorizzate.

Dovrà essere previsto un intervallo di circa 10 minuti nella successione dei corsi (anticipando di 5 l'uscita e posticipando di 5 minuti l'entrata) al fine di garantire una corretta applicazione del presente regolamento e per evitare disagi agli utenti.

Il responsabile di ogni attività è tenuto a comunicare all'Assessorato allo Sport entro il 31 dicembre di ogni anno in occasione del pagamento della prima rata per la concessione dell'impianto, l'elenco degli iscritti per ogni disciplina, pena la revoca dell'utilizzo.

ARTICOLO 10 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Se l'impianto viene dato in concessione tramite convenzione, alla Concessionaria sarà consegnata una copia delle chiavi della palestra di utilizzo, da riconsegnare alla scadenza della convenzione.

E' fatto divieto assoluto di duplicare la chiave, pena la revoca immediata della concessione.

Viene istituito un apposito registro, affidato alla concessionaria, ove il responsabile del corso al momento dell'entrata in palestra, per l'uso della stessa, dovrà apporre la propria firma in segno di attestazione della presenza e dell'inesistenza di qualsiasi danno. Nel caso contrario sarà annotato l'eventuale inconveniente rilevato. In tale caso l'Amministrazione potrà addebitare le spese per il ripristino delle strutture ove vi sia responsabilità diretta degli utenti.

L'Amministrazione Comunale provvederà ad addebitare ai gruppi associati ed alle società sportive concessionarie le spese degli eventuali danni arrecati alle strutture.

Per i corsi riguardanti i giovani in età scolare si richiede un resoconto finale sui risultati ottenuti nelle varie discipline. A fine corso la relazione finale potrà essere effettuata anche mediante saggi o rappresentazioni pubbliche.

Si garantiscono fino ad un massimo di cinque iscrizioni gratuite per tipo di corso, su segnalazione dell'Assessorato, in collaborazione con l'Assistente Sociale e gli organismi scolastici.

Le pulizie e la messa a punto dei locali anche dal punto di vista igienico vengono garantite e sono a carico del Concessionario (il quale risponde a tutti gli effetti di legge del personale incaricato, anche volontario), salvo diversi accordi presi con l'Amministrazione Comunale.

Il Concessionario potrà consentire la presenza di pubblico durante l'attività sportiva e sorveglierà l'ingresso per impedire l'accesso a persone estranee al gruppo e non autorizzate. Sarà compito del responsabile del corso assicurarsi che vengano calzate scarpe da ginnastica pulite.

Il comportamento dei gruppi che fruiranno della palestra dovrà essere corretto sotto ogni punto di vista; nei locali è vietato fumare, usare linguaggio triviale, ecc., particolare attenzione dovrà essere posta nell'uso e nel rispetto delle attrezzature messe a disposizione.

A norma della legge l'Amministrazione Comunale acquisirà presso il Consiglio d'istituto o di Circolo competente il previsto assenso per l'uso della palestra in orario extrascolastico.

CAPO IV ATTIVITA' DI CARATTERE CULTURALE

ARTICOLO 11 –FINALITÀ

L'Amministrazione Comunale, nell'ambito dei suoi compiti istituzionali, provvede alla concessione di contributi e attribuzione di vantaggi economici a favore di Istituzioni - Associazioni -Società -Organizzazioni Enti pubblici e privati, successivamente indicati con il termine "Enti", per attività ed iniziative culturali e di spettacolo. E' interesse dell'Amministrazione Comunale favorire, attraverso risorse proprie, le espressioni culturali, delle diverse arti e spettacoli che siano promosse da singoli o associazioni ispirandosi ai principi della sussidiarietà.

Nel proprio agire l'Amministrazione Comunale favorisce la cooperazione tra diversi soggetti culturali operanti sul territorio, la creazione di partnership delle attività culturali e di spettacolo che permettano maggiori economie di scala, evitando altresì inutili duplicazioni delle proposte. Le proposte dovranno trovare coerenza con le linee guida dell'Amministrazione Comunale, formulate periodicamente ed esplicitate nei propri documenti di programmazione annuale e pluriennale.

ARTICOLO 12 -ATTIVITÀ FINANZIABILI

Le attività finanziabili devono rientrare nei seguenti criteri:

- obiettivi e finalità pubblica o di interesse pubblico;
- qualità culturale, educativa, socializzante e spettacolare della proposta;
- capacità gestionali e organizzative;
- originalità e diversificazione delle proposte;
- esplicitazione modalità di coinvolgimento del pubblico;
- contaminazione tra diversi arti e generi;
- iniziative promosse da più associazioni o singoli che evidenzino uno sforzo nell'attività di cooperazione e sinergia;
- presenza di una vera e innovativa campagna di comunicazione –marketing culturale e l'adozione di efficaci strategie per la pubblicizzazione;
- azioni educative e formative di nuovi pubblici soggetti a cui è indirizzato il progetto o l'iniziativa, con particolare attenzione al coinvolgimento dei giovani e della scuola;
- capacità di coinvolgimento di pubblico tradizionalmente non sensibile all'offerta culturale;
- garanzia di non episodicità e di capacità di programmazione;
- capacità di generare un buon livello di autofinanziamento;
- valorizzazione di artisti e gruppi che operano a livello locale;
- valorizzazione del territorio comunale;
- riscoperta e valorizzazione delle tradizioni, della storia, degli usi e costumi locali;
- interculturalità e relazioni con popoli e paesi;

I seguenti criteri non devono necessariamente essere contenuti contemporaneamente in ognuna delle attività proposte ma è evidente che la presenza del maggior numero di essi determina l'entità del contributo messo a disposizione dell'Amministrazione Comunale.

ARTICOLO 13 – ALBO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI

- 1) Le associazioni e gli altri organismi privati, con sede legale o amministrativa nel Comune di Pianiga, possono chiedere l'iscrizione nell'Albo Comunale delle Associazioni presentando idonea documentazione.
A tale Albo non possono essere iscritti: i partiti, le associazioni sindacali, i professionisti e di categoria; le associazioni che hanno come finalità la tutela economica diretta degli associati.
- 2) Per le richieste di iscrizione è necessaria la presentazione, attraverso un apposito modulo di una dichiarazione avente data certa dalla quale, in applicazione al comma precedente, risultino:
 - a) le finalità sociali e senza scopo di lucro; dove l'oggetto principale sia lo svolgimento di attività e iniziative di utilità sociale.
 - b) la sede legale o amministrativa.
 - c) il divieto di tutelare e promuovere in via prevalente gli interessi economici, politici, sindacali o di categoria dei soci amministratori, dipendenti o soggetti facenti parte a qualunque titolo dell'organizzazione stessa.
 - d) la democraticità, ovvero l'eleggibilità libera degli organi direttivi, il principio del voto singolo, di cui all'art. 2532 del codice civile, la sovranità dell' assemblea dei soci ed i criteri di ammissione ed esclusione di questi ultimi.
 - e) la presenza, ovvero la dichiarazione con relativa illustrazione, che da almeno un anno l'organizzazione sta svolgendo attività proprie sul territorio.

Alla domanda vanno allegati l'atto costitutivo e/o lo statuto dell'organizzazione registrati.

- 3) Vengono inserite di diritto nell'Albo, qualora lo richiedano espressamente, le associazioni di volontariato, con sede nel Comune di Pianiga, iscritte nell'apposito Albo Regionale.
- 4) I programmi tendenti ad ottenere la contribuzione del Comune per l'anno successivo devono pervenire al protocollo dell'Amministrazione Comunale entro il 31 ottobre di ogni anno. La mancata iscrizione non costituisce impedimento alla assegnazione di contributi.
- 5) E' prevista la cancellazione dall'Albo Comunale delle associazioni che, nonostante diffida, non abbiano presentato entro trenta giorni la documentazione prevista dal comma 2. Le Associazioni hanno l'obbligo di comunicare, entro trenta giorni, le variazioni di sede sociale, di statuto e di rappresentante legale avvenute successivamente all'iscrizione all'elenco.

ARTICOLO 14 - PROCEDIMENTO PER LA CONCESSIONE DEI BENEFICI.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande formulate da enti o singoli dovranno essere presentate almeno 60 giorni prima della loro realizzazione presso l'ufficio Protocollo del Comune di Pianiga. I soggetti interessati saranno informati attraverso gli strumenti di comunicazione dell'Amministrazione comunale sia cartacei che on line.

Le domande, firmate dal legale rappresentante dell'Ente richiedente nel caso di forme associative o da singoli nel caso di operatori culturali od artisti, i quali devono dichiarare di essere a conoscenza delle norme che regolano la concessione dei contributi, devono contenere la seguente documentazione.

Per l'attività o il progetto:

- a. relazione illustrativa dettagliata dell'iniziativa o della manifestazione da programmare,

- indicante la data di svolgimento e la richiesta del contributo;
- b. eventuale materiale informativo;
 - c. atto costitutivo dell'organismo proponente con allegato lo statuto (se non iscritte all'albo comunale);
 - d. copia del codice fiscale dell'Ente e partita IVA, se richiesta dalla normativa vigente;
 - e. preventivo di spesa dell'iniziativa o della manifestazione, analiticamente suddiviso per voci, nonchè degli introiti di ogni tipo, compresi i contributi e/o le sponsorizzazioni di Enti Pubblici o Privati;
 - f. certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura, se l'Ente è una Società Cooperativa o di Capitali.

Per permettere una valutazione del soggetto richiedente lo stesso deve produrre i seguenti elementi:

- a. relazione illustrativa dettagliata dell'attività svolta nell'anno precedente e nell'anno della richiesta di contributo solo per gli enti; per operatori culturali o artisti è sufficiente un curriculum dettagliato con evidenziata l'attività svolta nell'anno precedente;
- b. Per gli enti bilancio consuntivo, riferito all'esercizio precedente e bilancio preventivo dell'esercizio in corso con chiaramente indicato l'entità di eventuali contributi o sponsorizzazioni da Enti pubblici o privati;
- c. copia del codice fiscale dell'Ente e partita IVA, se richiesta dalla normativa vigente;
- d. intestazione e numero del conto corrente bancario o postale e sede di riferimento ovvero indicazione della persona abilitata alla riscossione per conto dell'Ente;
- e. dichiarazione che attesti se l'Ente agisce, non agisce o agisce parzialmente in regime d'impresa.

La concessione di contributi, servizi, strutture, beni strumentali, di cui al presente regolamento, per iniziative non occasionali, è disciplinata da apposite convenzioni che, in relazione alla natura delle attività, possono essere di durata superiore all'anno e comunque non superiore ai quattro anni, rinnovabili esclusivamente con atto espresso. Il contributo può essere in parte anticipato prima dell'iniziativa in programma.

ARTICOLO 15 -MODALITÀ EROGAZIONE

La concessione delle forme di sostegno, di cui al presente regolamento, è disposta dal responsabile del settore. Con l'atto di concessione, viene quantificata l'erogazione, anche se non riferita a contributi di carattere finanziario.

Nel caso di realizzazione parziale il sostegno finanziario del Comune sarà erogato e liquidato in proporzione.

Gli enti beneficiari sono tenuti ad evidenziare la partecipazione del Comune di Pianiga sui volantini, inviti, manifesti e messaggi pubblicitari e insegne varie concernenti attività, manifestazioni, convegni, mostre e spettacoli, secondo le istruzioni impartite dall'ufficio socioculturale;

ARTICOLO 16 -PRESENTAZIONE RENDICONTO

A conclusione delle iniziative o manifestazioni, l'Ente o gli operatori culturali o artisti, devono presentare entro il termine massimo di 60 giorni la seguente documentazione:

- relazione dettagliata dell'avvenuto svolgimento dell'iniziativa con eventuale materiale

- documentario (rassegna stampa, foto, materiale multimediale, e così via);
- rendiconto della gestione, indicante chiaramente costi e ricavi, firmato dal legale rappresentante dell'Ente;
 - copie delle fatture quietanzate, a dimostrazione della spesa sostenuta;
 - dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente, comprovante che le fatture sono state presentate in copia e non sono state utilizzate e non lo saranno per richiedere ulteriori sostegni o contributi ad altri Enti pubblici o privati;
 - l'indicazione degli eventuali contributi e/o sponsorizzazioni ricevute da Enti pubblici o privati.

I soggetti richiedenti ed assegnatari di benefici economici, di cui al presente Regolamento decadono dal diritto di ottenerli, ove si verifichi una delle seguenti condizioni:

- a) non sia stata realizzata l'iniziativa per la quale il contributo era stato accordato.
- b) non venga presentata la documentazione prescritta in particolare per quanto attiene al consuntivo.
- c) sia stato sostanzialmente modificato il programma dell'iniziativa.

In questo ultimo caso l'accertamento dell'esecuzione delle iniziative in forma ridotta può consentire l'erogazione di un contributo ridotto rispetto a quello inizialmente stabilito.

ARTICOLO 17 - CONTRIBUTI A SEGUITO DI CONVENZIONI

L'Amministrazione comunale può corrispondere contributi a fronte di convenzioni volte ad una maggiore utilizzazione o migliore funzionalità di strutture non comunali di rilievo pubblico, qualora esse risultino accessibili alla collettività e svolgano una funzione di supplenza o di integrazione degli impianti del Comune.

Anche per l'erogazione di contributi finalizzati alla realizzazione di iniziative che abbiano carattere di continuità occorre stipulare una preventiva convenzione.

La convenzione fissa i rapporti e gli obblighi tra gli enti, le associazioni ed il Comune e determina la misura del contributo, che dovrà essere adeguato il più possibile e compatibilmente con le risorse disponibili, al costo e al valore della iniziativa ed al suo effettivo riscontro in termini di godimento da parte della collettività .

ARTICOLO 18 - SPESE DI RAPPRESENTANZA

Per mantenere e rafforzare il proprio prestigio, il Comune assume spese per l'acquisto di beni e servizi volti a creare a terzi vantaggi economici di modesta entità quali:

- a) omaggi, pranzi, servizi di trasporto con propri od altrui automezzi per ospiti di chiara fama o rappresentanti di enti o uffici pubblici;
- b) servizi di ristoro, in occasione di particolari avvenimenti o ricorrenze;
- c) premi (coppe, medaglie, libri, ecc.) per manifestazioni sportive o altri speciali avvenimenti, o per il riconoscimento di meriti derivanti da un servizio comunque svolto nella comunità. Sono esclusi da tali vantaggi gli amministratori e i dipendenti del Comune;
- d) ogni altra piccola utilità.

CAPO V - ALTRE PROVVIDENZE

ARTICOLO 19 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI

Il Comune, in aggiunta alle associazioni nazionali, può aderire ad altre associazioni di enti locali.

I contributi associativi, ordinari e straordinari, deliberati dagli organi statutari, sono corrisposti annualmente entro l'esercizio cui si riferiscono.

Entro il 31 ottobre di ogni anno o comunque nel termine previsto dallo statuto, il Comune può recedere dalla associazione restando escluso dall'obbligo del contributo dell'anno successivo.

ARTICOLO 20 -CONTRIBUTI PER CELEBRAZIONI

Il Comune concorre alle spese per l'organizzazione di celebrazioni anniversari e manifestazioni patriottiche; può erogare contributi straordinari per il recupero, la costruzione o la ricostruzione di manufatti che rivestano grande importanza storica e che abbiano attinenza con le vicende della comunità locale.

ARTICOLO 21 -CONTRIBUTI PER LA MANUTENZIONE DELLE

CHIESE E LE MANIFESTAZIONI RELIGIOSE.

Oltre ai contributi posti a carico del Comune dalla legge regionale 20 agosto 1987, n. 44, le parrocchie ed altre comunità religiose possono ottenere contributi per opere indifferibili di manutenzione e conservazione degli edifici aperti al culto da suddividere in proporzione ai relativi costi.

La richiesta deve essere presentata entro il 31 ottobre di ogni anno.

Il Comune può intervenire con contributi straordinari a favore dei Comitati promotori di manifestazioni religiose di antica tradizione o di grande richiamo popolare o di particolare rilievo.

ARTICOLO 22 -RIGETTO DOMANDE

Non saranno accettate le istanze la cui documentazione è incompleta o non conforme a quanto prescritto nel presente atto.

ARTICOLO 23 -RICHIAMO NORME DI LEGGE

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto, trovano applicazione le norme di legge o degli altri regolamenti che disciplinano l'attività del Comune.

ARTICOLO 24 -PUBBLICITÀ

Ogni anno, allo scopo di dare pubblica notizia dell'attività contributiva annuale del Comune, l'Amministrazione provvede ad avvisare gli Enti beneficiari iscritti all'Albo comunale delle associazioni, dei contributi economici e delle risorse che si prevede di mettere a disposizione degli stessi.

CAPO VI - DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 25 -NORME FINALI

Qualsiasi forma di intervento economico da parte del Comune per ragioni di solidarietà, di sostegno, di incentivo, non espressamente prevista dal presente regolamento, deve essere ricondotta allo stesso, anche per interpretazione estensiva o per analogia, oppure deve essere disciplinata da un provvedimento a carattere generale.

Le agevolazioni a favore degli utenti dei servizi pubblici, ivi compresi quelli a domanda individuale, sono regolate dai relativi provvedimenti tariffari e nei limiti riconosciuti dalla legge o dai regolamenti vigenti.

Non sussiste alcun diritto ad ottenere le sovvenzioni, i sussidi, gli ausili finanziari, i contributi ed i vantaggi di qualunque genere previsti dal presente regolamento.

L'ammontare delle provvidenze, a prescindere dalle misure determinate dal presente regolamento, è comunque subordinato alla disponibilità dei rispettivi fondi di bilancio; qualora i fondi, anche modificati nel corso dell'esercizio, siano insufficienti ad accogliere tutte le richieste, si fa luogo a riduzione proporzionale dei benefici, fatti salvi quelli già concessi ed i criteri di precedenza eventualmente stabiliti.

ARTICOLO 25 bis – CONTRIBUTI STRAORDINARI AI CITTADINI COLPITI DA CALAMITA' NATURALI

In caso di calamità naturali o eventi catastrofici straordinari, il Comune può erogare contributi straordinari ai cittadini colpiti che hanno subito danni a beni immobili e mobili, anche attingendo a fondi propri o derivanti da erogazioni liberali. I parametri di riferimento saranno individuati dalla Giunta Comunale con apposito atto, nel quale saranno evidenziati i criteri generali delle erogazioni, che in ogni caso terranno conto del rapporto fra l'entità del danno e l'ISEE del nucleo familiare o altro strumento equivalente, sentita la Commissione Consiliare competente.

ARTICOLO 26 - CAMPO D'APPLICAZIONE

Non sono soggette alla disciplina della presente normativa quelle iniziative che l'Amministrazione Comunale, per particolari motivi di rilevanza pubblica, ritenga di promuovere in diretta collaborazione con Enti diversi.

ARTICOLO 27 -DISPOSIZIONI TRANSITORIE

La concessione del sostegno finanziario ai sensi dei precedenti articoli non conferisce diritto o pretesa alcuna di continuità per gli anni successivi.

ARTICOLO 28 -SOSTITUZIONE DI ATTI E REGOLAMENTI

Il Regolamento entra in vigore con l'esecutività della delibera di Consiglio comunale che lo approva. Il presente regolamento sostituisce i regolamenti comunali vigenti o altri atti che comunque disciplinano i benefici previsti dal presente atto.